

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **64/1958** (ECLI:IT:COST:1958:64)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **AZZARITI** - Redattore: - Relatore: **AMBROSINI**

Camera di Consiglio del **18/11/1958**; Decisione del **18/11/1958**

Deposito del **01/12/1958**; Pubblicazione in G. U. **06/12/1958**

Norme impugnate:

Massime: **681**

Atti decisi:

N. 64

ORDINANZA 18 NOVEMBRE 1958

Deposito in cancelleria: 1 dicembre 1958.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 295 del 6 dicembre 1958.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del D. M. 8 luglio 1924, concernente l'imposta di

fabbricazione degli spiriti, in relazione al R. D. 10 maggio 1923, n. 1792, promosso con l'ordinanza 21 febbraio 1957 del Tribunale di Busto Arsizio, emessa nel procedimento penale a carico di Bozzi Alfredo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 310 del 14 dicembre 1957 ed iscritta al n. 98 del Registro ordinanze 1957.

Considerato che sulla questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 2 del R. D. 10 maggio 1923, n. 1792, la Corte ha dichiarato, con sentenza 10 aprile 1957, n. 54, non fondata tale questione, dichiarando nel contempo improponibile l'eccezione di illegittimità costituzionale del D. M. 8 luglio 1924, concernente l'imposta di fabbricazione degli spiriti;

che, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in contrario, tale pronuncia va pienamente confermata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe ed ordina il rinvio degli atti al Tribunale di Busto Arsizio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.